



Comune di Rivanazzano Terme

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 23.05.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL LUNEDÌ PER IL SETTORE ALIMENTAR E NON ALIMENTARE.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020 all'oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

VISTE le disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTI gli ulteriori provvedimenti urgenti e circolari esplicative statali e regionali incessantemente susseguites e facilmente reperibili nei sottostanti siti WEB istituzionali:

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti/red-coronavirusnuoviaggiornamenti>

<http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 17 maggio 2020, ed in particolare:

a) - l'art. 1, comma 1, lettera dd) che testualmente recita: "*dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;*";

b) - l'art. 11, commi 1 e 2 che testualmente recita: "*1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.*";

- l'ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 di Regione Lombardia ed in particolare il punto 1.2 secondo cui: "Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.

- l'Allegato 1) della suddetta Ordinanza Scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)

VISTA l'ordinanza sindacale n. 8 del 2 maggio 2020 relativa alla riapertura della parte dedicata al solo settore alimentare del mercato in Piazza Italia in via sperimentale, con la supervisione di operatori della Polizia Locale e con tutte le cautele igienico-sanitarie del caso;

DATO ATTO che la presente ordinanza intende regolare lo svolgimento delle attività di vendita su area pubblica nelle sue varie forme compresa dal 25 maggio 2020 e sino a modifica/revoca, fatte salve ulteriori diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che eventualmente intervengano prima della data precedentemente indicata;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO di disciplinare lo svolgimento del mercato del lunedì a decorrere dal 25.05.2020 e sino a revoca, sia delle attività di vendita di generi alimentari in Piazza Italia (a modifica della propria Ordinanza n. 8 del 2.05.2020) sia delle attività di vendita di generi non alimentari in Piazza Cornaggia nell'osservanza delle norme vigenti e di tutte le prescrizioni di cui al DPCM 17.05.2020 e dell'Ordinanza Regionale n. 547 del 17.05.2020, introdotte per contenere i rischi di contagio da COVID-19, stante il protrarsi di una situazione epidemiologica locale che impone una particolare attenzione;

VISTO

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i.;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

ORDINA

Di disciplinare e regolamentare lo svolgimento, a far tempo dal 25 maggio 2020 e sino a modifica/revoca, del mercato del lunedì, sia delle attività di vendita al dettaglio su area pubblica di generi alimentari in Piazza Italia e sia non alimentari in Piazza Cornaggia, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'accesso all'area mercatale sarà permessa alle sole imprese titolari di posteggio di tutte le categorie merceologiche, ad eccezione degli operatori che vendono beni usati, per motivi igienico-sanitari e nel rispetto delle facoltà concesse ai comuni dalle linee guide relative al "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE citate in premessa.;
- 2) Sarà consentita la "spunta" sui posteggi liberi per assenza occasionale del concessionario e l'operazione di assegnazione dovrà avvenire alle ore 8:30, salvo che sia ritenuto necessario procedere alla non assegnazione degli stessi a insindacabile giudizio del personale di Polizia Locale al fine di consentire un diradamento tra i banchi e/o il distanziamento del pubblico. La collocazione dei banchi e dei mezzi avverrà nel rispetto dell'ordinaria distribuzione. Gli operatori di Polizia Locale presenti, avranno facoltà, a loro indiscutibile ed insindacabile valutazione, vista l'eccezionalità dell'emergenza sanitaria, il rilevante contesto di ordine pubblico e la sperimentabilità della configurazione del mercato, di apportare modifiche all'ordinaria collocazione degli operatori a fini di sicurezza, di migliore funzionalità del mercato e di maggiore distanziamento tra i banchi e tra le file.
- 3) Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte degli operatori di Polizia Locale con l'ausilio del personale di Protezione Civile e fatte salve eventuali modifiche da essi ritenute necessarie, l'ingresso alle aree alimentari e non alimentari sarà consentito da:
 - n° 1 varco di ingresso-uscita in Piazza Italia;
 - n° 4 varchi di ingresso-uscita in Piazza Cornaggia;oltre che da attraversamenti pedonali e passi carrabili che saranno presidiati con l'ausilio del personale di Protezione Civile.
- 4) Per motivi di sicurezza la piazza potrà essere perimetrata avvalendosi di transenne leggere e/o a tratti nastro di sicurezza, in modo da ottenere una perimetrazione dell'area funzionale ad impedire l'ingresso del pubblico al di fuori degli appositi varchi senza creare ostruzione ad una rapida evacuazione in caso di necessità od emergenza;

Norme generali:

- dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- gli operatori non potranno accedere alle aree delimitate più di un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita o allestire banchi di vendita nelle altre aree e/o siti in precedenza individuati più di un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita e dovranno necessariamente liberare l'area, al termine del mercato, nel tempo più breve possibile e comunque entro un'ora dopo il termine dell'orario di vendita;
- la Polizia Locale, con l'eventuale supporto di personale volontario di Protezione Civile e non, assicurerà il controllo agli accessi al fine di evitare sovraffollamenti dell'area complessivamente intesa o presso singoli banchi

ed il regolare svolgimento del mercato nel rispetto di quanto qui ordinato;

- sia gli operatori di vendita che i clienti per accedere all'area mercatale o per effettuare rispettivamente le operazioni di vendita o l'attesa di essere serviti dovranno necessariamente indossare mascherina che copra naso e bocca;

- dovrà essere assicurato a cura degli operatori di vendita il rispetto di un adeguato spazio interpersonale di almeno un metro tra i clienti in fila ed almeno un metro e mezzo tra le diverse file, qualora gli operatori, avendo diversi collaboratori a disposizione e servendo ognuno di essi esclusivamente un cliente alla volta, siano in grado di gestire più di una fila;

- gli operatori di vendita dovranno:

- assicurare il rigoroso rispetto, nel corso delle attività di vendita, di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché delle vigenti norme fiscali e contributive;

in particolare dovranno assicurare:

- la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- l'uso obbligatorio delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande (fermo restando che i clienti dei banchi alimentari non si servano da soli);
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; in particolare detti sistemi di igienizzazione delle mani dovranno essere resi disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dai clienti, dai collaboratori e dagli altri operatori, anche con l'uso di teli posti all'estremità laterale del banco;
- Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento e di accessori di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- il regolare svolgimento dell'attività di vendita presso i singoli banchi ed il rispetto del distanziamento (tra i clienti e tra gli stessi venditori), delle norme igienico-sanitarie vigenti e di tutte le ulteriori disposizioni qui previste o richiamate, sia da parte dei clienti che degli operatori di vendita tra loro;
- l'osservanza, nel posizionamento ed allestimento delle strutture di vendita, delle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- di prestare la massima collaborazione ed attenzione al fine di agevolare le operazioni di pulizia e sanificazione dell'area mercatale da parte degli operatori ecologici.

Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato valgono le disposizioni di cui ai relativi regolamenti comunali vigenti e/o ai provvedimenti specificatamente in vigore.

Si AVVERTE che l'Amministrazione Comunale resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a persone, cose e/o animali.

Le eventuali assenze degli operatori dai posteggi, nei mercati in cui è previsto che vengano registrate, non saranno da considerare rilevanti ai fini dell'eventuale decadenza prevista per il mancato utilizzo dei medesimi fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19 dichiarata con provvedimento governativo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una gestione di una qualsiasi summenzionata area di mercato in difformità a quanto sopra prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, si procederà nei confronti dei contravventori ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (sanzione da euro 400 a euro 3.000), disponendo che in caso di assembramenti presso i singoli banchi e mancato rispetto della distanza interpersonale si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività di detti banchi da 5 (cinque) a 30 (trenta) giorni, e che, in caso di reiterate violazioni da parte di diversi operatori commerciali, si operi la chiusura del/i mercato/i stesso/i fino a cessata emergenza.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

1. sono fatti salvi ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari, dando atto che la presente ordinanza è da intendersi automaticamente aggiornata in relazione alle ulteriori disposizioni normative statali/regionali sopravvenute sino a nuovo provvedimento;
2. la notifica della presente Ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
3. la trasmissione del presente atto al COC di Rivanazzano Terme, al Comando Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme, al Commissariato di P.S. di Voghera ed all'Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico comunale per gli adempimenti e per l'apposizione della necessaria segnaletica informativa;

RENDE NOTO CHE:

Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in Rivanazzano Terme (PV) - Piazza Cornaggia n. 71, telefono 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it;

- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

INFORMA

- Che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme previste;
- Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è: dott.ssa Stefania Schiavi;
- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
 - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

IL SINDACO
(f.to Marco Poggi)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 4 c. 3 del vigente Regolamento Controlli Interni approvato con Delib. C.C. n° 2/2013)

Parere Favorevole

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
(f.to Dott.ssa Stefania SCHIAVI)